



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 marzo 2024
(OR. fr)

6792/24
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0420(NLE)**

TRANS 104
MAR 32
AVIATION 40
ESPACE 17
RELEX 219
EU-GNSS 3
CSC 94

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO GNSS UE/ASECNA relativa
all'adozione del suo regolamento interno

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2024 del COMITATO GNSS UE/ASECNA

del ...

relativa all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO GNSS UE/ASECNA,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile¹ ("accordo") è stato firmato a Bruxelles il 5 dicembre 2016 e si applica dal 1° novembre 2018.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") stabilisce il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.
- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti dell'ASECNA e rappresentanti dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU UE L 268 del 26.10.2018, pag. 3.

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato misto di cui all'allegato della presente decisione è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto in francese a Bruxelles il ... 2024 e a Dakar il ... 2024.

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario per l'Unione europea

Il segretario per l'ASECNA

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO GNSS UE/ASECNA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento interno stabilisce le norme relative al funzionamento del comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ("accordo"), firmato il 5 dicembre 2016 a Bruxelles e entrato in vigore il 1° novembre 2018.

Articolo 2

Composizione del comitato misto

1. Il comitato misto è composto da un lato, per l'Unione europea, da rappresentanti della Commissione europea ("Commissione") e, dall'altro, da rappresentanti dell'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA).
2. I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da persone che agiscono per conto delle parti in virtù delle loro competenze specifiche.

Articolo 3

Presidenza

1. Le parti presiedono il comitato misto alternandosi per un periodo di un anno civile.
2. Durante il primo anno civile in cui 'entra in vigore l'accordo, la presidenza è esercitata dall'ASECNA.
3. La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto e il suo delegato.
4. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

Articolo 4

Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni. Le persone invitate dal comitato in qualità di esperti o osservatori non contribuiscono all'adozione di decisioni e raccomandazioni durante le riunioni del comitato misto.

Articolo 5
Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un agente dell'ASECNA svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
2. Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.
3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 6
Riunioni del comitato misto

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una riunione straordinaria del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o dell'ASECNA.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario da tale richiesta a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo.

2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o a Dakar, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.
3. Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.
4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.
5. Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.
6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 7

Ordine del giorno

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.
2. Ciascuna parte può proporre che siano iscritti all'ordine del giorno punti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno sette giorni di calendario prima della riunione.
3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 8
Svolgimento delle riunioni

Il presidente, assistito dai segretari, assicura l'applicazione del presente regolamento interno, conduce le riunioni e dirige i dibattiti, garantendo nel contempo che essi siano strutturati e incentrati sull'argomento in discussione. Il presidente dà la parola agli oratori secondo l'ordine in cui esprimono il desiderio di intervenire e può chiedere a un oratore di limitare le sue osservazioni all'argomento in discussione.

Articolo 9
Gruppi di lavoro del comitato misto

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.
2. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno *mutatis mutandis*.
3. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti.

Articolo 10
Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti in conformità dell'accordo. Esse recano il titolo "Raccomandazione" o "Decisione", a seconda dei casi, seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.
3. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di riservatezza di cui all'articolo 12, ciascuna parte può decidere di pubblicare la decisione o la raccomandazione adottata dal comitato misto conformemente alle proprie norme. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.
4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine il testo della proposta di decisione o raccomandazione viene trasmesso alle parti in conformità dell'articolo 5, per l'adozione entro un termine di 21 giorni di calendario entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o qualsiasi richiesta di modifica. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tenere conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

Articolo 11

Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni di calendario successivi a tale riunione. Il progetto di verbale indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate.
2. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure durante la riunione successiva del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

Articolo 12

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite classificate o sensibili l'altra parte tratta dette informazioni come tali. Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti.

2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese delle missioni affidate a esperti.
3. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

Articolo 14

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o da esso inviata è trasmessa al segretariato del comitato misto.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto presa in conformità dell'articolo 10.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore alla data della firma.
